



**REGIONE UMBRIA**  
**UFFICIO VIA**

[direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

**OGGETTO: Riscontro nota Comune di Orvieto (Prot. 35615/202N del 04/11/20) – Procedura Via/PAUR ex art. 27bis D.Lgs 152/2006 Regione Umbria, Comune di Orvieto.**

In riferimento alla richiesta di integrazione di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.


Come già considerato dal Comune di Orvieto, il Campo 2 dell'impianto fotovoltaico in fase di autorizzazione, distinto nel dettaglio al Foglio. 13 Part. 12,14, 19, 20, 24, 25 e 26, ricade nelle "AREE DI INTERESSE GEOLOGICO", così come individuate nella TAV. N. 11 e normate dall'Art. 16 del PUT Regione Umbria. Nell'immagine che segue si rappresenta la sovrapposizione delle aree di impianto (Campo 2) con la TAV. 11 sopra citata:



Premesso ciò, si rappresenta però che le “AREE DI INTERESSE GEOLOGICO”, così come specificato nell’allegato C del Regolamento Regionale 07/2011, “*Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*”, NON sono ricomprese nell’elenco delle aree “non idonee” alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.

Secondo il citato Allegato C infatti, le aree qualificate come “non idonee” sono esclusivamente quelle ricadenti nella definizione di “**singolarità geologiche**”, come da estratto del Regolamento regionale 07/2011 e stralcio cartografico che di seguito si riportano:

**“c) aree interessate da singolarità geologiche normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, le loro caratteristiche per tipologiche, comporta l’alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare;**



Al fine consentire a Codesto Ente una più compiuta valutazione delle aree occupate dall’impianto tramite la sovrapposizione con le cartografia di vincoli e le Tavole del PRG/s, in allegato alla presente si trasmette il progetto dell’intero impianto in scala 1/4000.



Ciò consentirà di verificare, e a giudizio della scrivente escludere, se l'impianto fotovoltaico proposto ricade in aree definite di "singolarità geologica", in aree sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 142 del D.Lgs 142/2014 e successive modificazioni e integrazioni nonché la conformità dello stesso alle prescrizioni di cui agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Circa il riferimento agli articoli 38, 39, 49 e 50 delle Norme Tecniche di Attuazione si rappresenta che:

- Alcune particelle dell'impianto (Fig. 12, part. 44, 49, 50, 51, 123, Fig. 31, part. 7, 50) ricadono in area qualificata dall'**articolo 38 NTAs** come "*Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale*". La costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, è bene precisarlo sin da ora, non comporta abbattimento di alcuna specie vegetale. Ciò perché l'area attualmente è vocata ad attività seminativa e con l'esercizio dell'impianto, il terreno al di sotto verrà mantenuto tramite sfalci periodici senza l'utilizzo di diserbanti o sostanze chimiche di alcun genere. Inoltre, nelle aree non occupate dall'impianto, anche ai fini di una più compiuta mitigazione paesaggistica, verranno piantumate essenze autoctone condivise anche con Codesta Amministrazione
- Circa il riferimento all'**articolo 39** delle NTAs, recante *Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche*, oltre a ribadire quanto sopra descritto, si ritiene opportuno precisare che la realizzazione del campo fotovoltaico, sia in fase di costruzione che in quella di esercizio, non comporterà la realizzazione di un deposito rifiuti, una piantumazione di essenze arboree non concordata con gli organismi regionali e locali competenti, alterazione del regime idrico di superficie o sotterraneo (fatte salve le concordate opere di regimazione delle acque piovane), captazioni della falda né, più in generale, opere che possano comportare pregiudizio all'integrità delle risorse naturali e ambientali dell'area.
- circa le aree ricadenti nel Fig. 12, part. 44, 49, 50, 51, 123, Fig. 31, part. 7, 50, qualificate dal PRG tra le aree di "interesse faunistico" di cui all'**articolo 49** delle NTAs, si rappresenta che, come già precisato, il campo fotovoltaico non comporterà l'espanto di alcuna essenza arborea attualmente presente ma anzi, al contrario, prevederà la piantumazione concordata di essenze che possano invece favorire la conservazione e lo sviluppo dell'avifauna presente nell'area.
- le aree dell'impianto iscritte al catasto Fig. 12, part. 44, 49, 50, 51, 123, Fig. 13, part. 12, 14, 19, 20, 24, 25, 26, Fig. 31, part. 7, ricadono nelle aree disciplinate dall'**articolo 50 NTAs**, recante "*Aree di interesse naturalistico*". Nel ribadire che i terreni oggetto della presente procedura non ricadono nel sistema delle aree protette di livello comunitario, nazionale, regionale o locale, si rappresenta che l'impianto fotovoltaico non comporta l'alterazione delle caratteristiche ambientali dell'area e pertanto, non influirà in alcun modo con lo sviluppo naturalistico delle aree limitrofe né delle aree sottoposte a vincoli di natura ambientale presenti nel comprensorio. A conferma di ciò, si allega alla presente una relazione dettagliata sul cumulo impianti dalla quale si desume la minima interferenza dell'impianto sul territorio circostante.

Inoltre, come richiesto nella nota di cui in oggetto, si allega alla presente il contratto preliminare di cessione del diritto di superficie sui terreni oggetto dell'autorizzando intervento nonché il Certificato di Destinazione urbanistica già rilasciato dal Comune.



Nel restare a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento e/o di integrazione, si porgono distinti saluti.

Il rappresentante legale  
Ing. Stefano Spaziani

**ECG UMBRIA S.R.L.S.**

Via Aldo Moro n.233

03100 Frosinone

P.I. 03088220607